



COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 113, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

L'anno DUEMILADICIANOVE addì 14 del mese di MARZO
alle ore 15,00 nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Municipale

Intervennero i Signori:

HOFER Marianna	- SINDACO
SORAVIA Gabriele	- VICE SINDACO
CHICCA Andrea	- ASSESSORE

Reg. Albo n. 217

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. Dalla medesima data, la stessa deliberazione è stata affissa anche all'Albo Pretorio.

Valle di Cadore, 20 MAR, 2019

Il Messo Comunale

Katia Casanova

Presiede l'Avv. Marianna HOFER nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dr. Salvatore BATTIATO nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio interessato, attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 49 – comma 1.

Il Responsabile del servizio tecnico interessato..... Avv. Marianna Hofer.

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 49 – comma 1.

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria..... Avv. Marianna Hofer

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 113, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che così recitano:

'2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti....

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori...';

RICHIAMATO altresì il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale sui criteri per la ripartizione del fondo *'incentivi per funzioni tecniche'*, sottoscritto in data 09.11.2017 tra la delegata Unione Montana Feltrina e le organizzazioni sindacali;

ESAMINATA la bozza di regolamento allegata al presente provvedimento e rilevato che la medesima risulta conforme alle modalità e ai criteri all'uopo stabiliti in sede di contrattazione decentrata;

RITENUTO dover quindi provvedere alla sua approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo regolamento comunale per la ripartizione del fondo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e destinato alla incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, composto da n. 9 (nove) articoli, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia di detto provvedimento alle OO.SS. firmatarie del predetto C.C.D.I.T. e alle R.S.U.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il provvedimento medesimo viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SINDACO
Avv. Marianna FORTER

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online del sito del Comune e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20 MAR. 2019 senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs.267/2000
 - ☐ è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.267/2000).

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE.**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo.

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (da qui in poi denominato "*Codice*") nonché dell'accordo decentrato integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2017.
2. Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.

Articolo 2 – Costituzione del fondo.

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice è costituito apposito fondo per l'incentivazione e l'innovazione per una quota non superiore al 2% dell'importo di appalto posto a base di gara. Tale fondo è costituito:
 - sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico (da intendersi quello risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e al netto di tutte le voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione);
 - sull'importo presunto degli altri affidamenti di servizi e forniture.L'importo del fondo va indicato nel quadro economico di progetto o nell'importo complessivo di spesa presunto, trovando copertura all'interno delle somme stanziare per la realizzazione di ogni singola opera, lavoro o affidamento.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento e tra i soggetti di cui all'articolo 4. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
 - all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - alla implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del Comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi ovvero in sede esecutiva si abbiano ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo.

1. La percentuale massima stabilita del fondo è così graduata in ragione dell'entità dell'opera, servizio o fornitura:
 - a) per importi a base di gara fino a €. 1.000.000,00 → 2,00%;
 - b) per la parte di importo a base di gara da €. 1.000.001,00 fino a €. 2.000.000,00 → 1,80%;
 - c) per la parte di importo a base di gara da €. 2.000.001,00 fino a €. 5.000.000,00 → 1,50%;
 - d) per la parte di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria → 0,00%.
2. L'incentivo non verrà erogato per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00.

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla ripartizione del fondo.

1. Concorrono alla ripartizione della quota dell'80% del fondo i seguenti soggetti:
 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
 - Verificatore progettuale;
 - Redattori e controllori delle procedure di bando/lettere d'invito;
 - Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
 - Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
 - Collaudatore Statico;
 - Loro collaboratori.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, tempi di esecuzione, penali da ritardo, revoche.

1. Il Responsabile dell'area o servizio interessati, prima dell'avvio della fase programmatica e mediante proprio atto o altra comunicazione ritenuta idonea:
 - a) conferisce gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuandone nominativamente i soggetti e i relativi collaboratori;
 - b) può, motivandolo sulla base delle esperienze e delle professionalità acquisite, attribuirsi uno o più dei citati incarichi qualora la struttura organizzativa dell'ente disponga di personale ridotto;
 - c) suddivide tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella del successivo art. 6;
 - d) indica eventuali modalità per l'espletamento dell'incarico.
2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richieste dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. Ove il personale appartenente alla struttura organizzativa del servizio interessato sia estremamente ridotto, l'individuazione dei dipendenti può avvenire anche nella fase di liquidazione dell'incentivo di cui all'articolo 7, purché disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio con proprio atto in cui sia esplicitamente riportato l'accertamento delle specifiche attività svolte.

3. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
4. I termini per l'esecuzione delle varie fasi che portano alla realizzazione dell'opera, servizio o fornitura, sono definiti:
 - all'interno del Documento Preliminare alla Progettazione (per opere e lavori pubblici);
 - con i regolamenti o bandi relativi alle modalità di finanziamento dell'opera;
 - con atto apposito da parte dell'Amministrazione comunale (Deliberazione di Giunta o Consiglio Comunale) o del Responsabile dell'area o servizio interessati, anche negli atti di cui al comma 1 del presente articolo;
 - per la direzione lavori e la direzione dell'esecuzione, i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per lo svolgimento del servizio/fornitura;
 - per il collaudo e la verifica dell'esecuzione, i termini coincidono con quelli previsti dalla vigente normativa in materia.
5. Il mancato rispetto dei termini senza adeguata giustificazione, da valutare a cura del Responsabile di area o servizio in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, comporta l'applicazione di una penale pari all'1 per mille del compenso per ogni giorno di ritardo e fino a un massimo di 30 (trenta) giorni, oltre i quali la relativa quota non sarà liquidata. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo e non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale interno.
6. Nel caso di aumento di costi rispetto a quanto previsto dal quadro economico del progetto, imputabile ai dipendenti coinvolti nelle varie fasi, in sede di liquidazione della quota sarà applicata una penale proporzionale all'aumento rilevato.
7. Il Responsabile di area o servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il R.U.P., accertando con il medesimo provvedimento l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilendo l'attribuzione della quota d'incentivo spettante in correlazione al lavoro effettivamente eseguito e alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo.

1. La quota di fondo destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, con determinazione del Responsabile competente secondo i parametri della tabella sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto e per ogni fase svolta dal personale interno:

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola attività/fase ai soggetti che vi prendono parte			
		A Responsabile unico del procedimento	B Direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione Collaudatore statico e amministrativo	C Collaboratori tecnici e attività di supporto tecnico – amministrativa	D Totale (A+B+C)
15%	Programmazione delle spese di investimento	60%	/	40%	100%
20%	Verifica progetti	70%	/	30%	100%
35%	Controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei controlli	60%	/	40%	100%
15%	Direzione lavori e contabilità lavori	30%	50%	20%	100%

	ovvero direzione dell'esecuzione del servizio o della fornitura				
10%	Collaudo statico e collaudo tecnico/amministrativo o certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	30%	50%	20%	100%
5%	Centrale Unica di Committenza	60%	/	40%	100%
100%	Totale				100%

2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro, così come nel caso in cui l'affidatario della fase non si avvalga di collaboratori (tecnici o amministrativi).
3. Le percentuali di incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dal personale interno, perché affidate a professionisti esterni o perché effettuate per il tramite di appositi incarichi di supporto al R.U.P., vanno a incrementare la quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, e quindi non costituisce economia di spesa.

Articolo 7 – Liquidazione del compenso incentivante.

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo delle attività svolte anche dai collaboratori, mediante apposito atto assunto dal competente Responsabile di area o servizio, distintamente per ogni singola opera o affidamento, nei seguenti momenti:
 - a) per i progetti di opere e lavori pubblici:
 - le percentuali relative alla programmazione della spesa per gli investimenti e alla verifica progettuale a seguito dell'approvazione del progetto cantierabile da parte dell'organo competente;
 - il 50% della percentuale relativa alla redazione e controllo delle procedure di gara, a seguito della stipula del contratto d'appalto o atto equivalente;
 - il restante 50% della percentuale relativa alla redazione e controllo delle procedure di gara e le percentuali relative alla direzione dei lavori e ai collaudi, contestualmente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - b) per gli affidamenti di forniture e servizi:
 - le percentuali relative alla programmazione della spesa per gli investimenti e il 50% della percentuale relativa alla redazione e controllo delle procedure di gara, a seguito della stipula del contratto d'appalto o atto equivalente;
 - il restante 50% della percentuale relativa alla redazione e controllo delle procedure di gara e le percentuali relative alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità, contestualmente alla liquidazione del saldo contrattuale.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati all'articolo 5, con gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati comunque gravi gli errori che comportano la necessità di incrementi di spesa. In questo caso, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.

4. Nel caso di accertamento parzialmente positivo e negativo, si deve attivare un percorso formale in contraddittorio prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Articolo 8 – Casi particolari

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113 del Codice per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente Regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'Amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, sempre per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.
3. È possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 nonché dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004, che possono partecipare alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
4. I dipendenti dell'Ente che richiedessero l'autorizzazione per fare parte di un gruppo di lavoro in altro Ente pubblico saranno appositamente autorizzati compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti pubblici.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano alle attività per opere, lavori pubblici e altri affidamenti svolte successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta Municipale che le approva.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice, e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel Regolamento medesimo, solo ove le risorse relative siano state previste nel quadro economico del progetto o programma di acquisizioni e conseguentemente accantonate a bilancio.
3. Per tutte le attività concluse entro il 18 aprile 2016 sarà applicata la disciplina previgente, approvata con il precedente Regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. 27 del 26.11.2015;
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.